

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALFONSO SCARANO

Seduta del 26/05/2020

FATTO

La controversia verte sul mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo degli oneri non maturati a fronte dell'estinzione anticipata di un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

Dalla documentazione in atti risulta che il prestito oggetto di controversia, stipulato in data 2.02.2017, ammontava ad € 12.840,00 di capitale lordo, da rimborsare in n. 60 rate mensili dell'importo di € 214,00 ciascuna.

E' pacifico che, nel mese di maggio 2018, il finanziamento in oggetto sia stato integralmente rimborsato in via anticipata dalla parte ricorrente, con il pagamento di € 8.303,71, dopo n. 15 rate scadute, in base al conteggio estintivo elaborato dall'intermediario in data 10.05.2018 e riferito alla data del 31.05.2018.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 23.10.2019, con il ricorso all'ABF protocollato il giorno 28.02.2020 la parte ricorrente ha chiesto il rimborso degli oneri non maturati ("commissioni finanziarie, accessorie e oneri assicurativi") in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 384,00 ed il ristoro delle spese legali, quantificate in € 250,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito la natura *up front* delle commissioni finanziarie richiamando la descrizione contenuta nella documentazione contrattuale e la specifica pattuizione sulla relativa non retrocedibilità in sede di anticipata estinzione.

Inoltre, ha specificato che non sono stati applicati ulteriori oneri al finanziamento, svolgendo considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha insistito, a mezzo delle repliche, nelle domande formulate tramite ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione e forme contrattuali assimilate: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare relativamente ai costi *recurring* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residuo; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. Collegio di coordinamento, n. 6167/2014).

L'Arbitro richiama altresì la decisione 11 dicembre 2019, n. 26525, con cui il Collegio di Coordinamento ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. (...)".*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, il Collegio di Coordinamento argomenta: *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione 'giudiziale' secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentata dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".*

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio, pensione e operazioni assimilate, sono rimborsabili,

per la parte non maturata, le commissioni, comunque denominate, e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci.

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il seguente prospetto:

Durata del prestito in anni	5	Tasso di interesse annuale	10,90%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	75,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	58,97%

rate pagate	15	rate residue	45	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissione [resistente]				513,60	Recurring	5,00%	385,20		385,20
Totale				513,60					385,20

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

per cui l'importo da corrispondersi al ricorrente è pari ad € 384,00, siccome richiesto dal ricorrente, non potendo il Collegio pronunciarsi *ultra petita*; accertato che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente,

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 384,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA